

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE “Trentino Startup Valley”

*Realizzazione congiunta di programmi di accompagnamento di nuove iniziative imprenditoriali*

### tra le Parti:

**TRENTINO SVILUPPO S.P.A.**, con sede in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni nr. 8, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero 00123240228, Capitale Sociale Euro 200.000.000,00 interamente versato, società soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento ai sensi art. 2497 bis c.c., rappresentata da Paolo Pretti, Direttore Generale, giusta delega del Consiglio di Amministrazione, in seguito “**Trentino Sviluppo**”;

e

**FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTINO**, con sede in Trento (TN), Piazza Mancini nr. 17, Codice Fiscale e Partita IVA IT 02392830226 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero TN-221170, rappresentata da Andrea Sartori, Direttore Operativo, giusta delega del Consiglio di Amministrazione, in seguito “**HIT**”;

(Trentino Sviluppo ed HIT congiuntamente dette “**Parti**”)

### Premesso che:

- a) Trentino Sviluppo S.p.A. è una società interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, la cui azione è volta a favorire lo sviluppo sostenibile del Trentino attraverso interventi e servizi volti a supportare la crescita della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio con azioni di promozione dei fattori di attrattività, operando in una logica di rete secondo principi di imprenditorialità, innovazione, coesione sociale, qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente;
- b) La Fondazione HIT è ente strumentale della Provincia autonoma di Trento e supporta la Provincia nello stimolare l’innovazione del sistema economico e produttivo locale, promuovendo il dialogo e il trasferimento di conoscenze e competenze tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione e da questi ultimi verso il sistema economico-sociale. La Fondazione è un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ai sensi della disciplina dell’Unione Europea.
- c) Il focus di Trentino Sviluppo è orientato alle nuove iniziative imprenditoriali del territorio nonché alle startup già costituite, mentre la Fondazione HIT ha, per propria mission istituzionale, la diffusione dei risultati ad alto contenuto tecnologico derivanti da personale e/o tecnologie afferenti al mondo della ricerca trentina anche attraverso una loro valorizzazione in nuove iniziative imprenditoriali.
- d) Negli ultimi tre anni HIT e Trentino Sviluppo hanno portato avanti tre cicli di programmi di accompagnamento per la nuova imprenditorialità innovativa rivolti a team imprenditoriali e startup (programma Bootstrap&Validation). Tali programmi, pur svolti in periodo storico di particolare difficoltà, hanno dato luogo a positivi risultati e pertanto le parti ritengono opportuno proseguire la collaborazione in tal senso alimentata dalla logica del continuo miglioramento che ha già connotato gli anni passati.
- e) Trentino Sviluppo S.p.A., congiuntamente a Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e Università di Trento è uno dei membri fondatori di HIT. Per tale motivo ed altresì in considerazione dell’affinità delle suddette proposte di format offerti dalle Parti prima dell’avvio dell’iniziativa Trentino Startup Valley, rivolte a categorie di soggetti complementari e sinergici, le stesse intendono aderire al presente

accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") allo scopo di definire comuni programmi di accompagnamento territoriali rivolti a nuove iniziative imprenditoriali, al fine di far convergere le rispettive attività verso proposte di azioni condivise;

- f) Trentino Sviluppo nel dicembre 2021 ha modificato il proprio assetto organizzativo creando l'Area Startup la cui mission è focalizzata nel supporto alla nascita e alla crescita di startup nel territorio provinciale.

**Tutto ciò premesso si conviene tra le Parti quanto segue:**

### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2 – Finalità ed oggetto**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono definire la reciproca collaborazione nel contesto delle rispettive mission istituzionali, nell'ambito dell'erogazione di attività di supporto dedicate a aspiranti imprenditori o neo-imprenditori ed, a tale scopo, individuare comuni programmi di formazione e accompagnamento imprenditoriale, come meglio *infra* precisato, in modo da attivare e promuovere proposte di azioni condivise da svilupparsi nella più ampia sinergia tecnico-operativa tra le Parti.
2. In particolare, le Parti convengono di confermare il programma congiunto di accompagnamento di nuove iniziative imprenditoriali sotto l'egida di un *umbrella-brand* denominato "Trentino Startup Valley" (di seguito "Startup Valley"). Il nuovo programma sarà composto di tre fasi temporalmente successive e funzionalmente consequenziali:
  - "**Bootstrap**": questa fase ha l'obiettivo di formare i partecipanti selezionati affinché gli stessi acquisiscano competenze minime ed un linguaggio comune per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale. Lo scopo è consolidare e rafforzare la struttura dell'idea imprenditoriale promossa dai partecipanti e verificarne la sostenibilità;
  - "**Validation**": questa fase ha l'obiettivo di consentire ai partecipanti il consolidamento della propria idea imprenditoriale con la possibilità di accedere al supporto di esperti su specifiche tematiche;
  - "**Go to market**": questa fase ha l'obiettivo di consentire alle nuove iniziative imprenditoriali ad alto potenziale di usufruire del supporto di advisor esterni e/o temporary manager per raggiungere uno specifico obiettivo di crescita concordato a priori.

### **Articolo 3 – Comitato di Gestione**

1. L'iniziativa Startup Valley è coordinata a livello programmatico e strategico da un Comitato di Gestione paritetico tra HIT e TS, composto in totale da 4 membri, 2 per ciascuna Parte. Il Comitato è pertanto composto dai rispettivi Direttori (o loro delegati) e dai responsabili delle 'aree startup (o eventuali loro delegati).
2. La Presidenza del Comitato viene svolta a rotazione per un anno da ciascun ente. Il primo anno di Presidenza spetta a TS, il secondo a HIT.
3. In caso di parità di voto, il voto della Presidenza vale doppio. Il Comitato si riunirà per coordinarsi e decidere sulle materie di propria competenza a seconda delle esigenze contingenti.
4. Il Comitato di Gestione a titolo indicativo ma non esaustivo approverà:
  - bandi da emettere;
  - ideazione di programmi e iniziative congiunti;
  - nomina delle Commissioni congiunte di Valutazione delle candidature per i diversi programmi;
  - piani e linee guide congiunti di promozione e comunicazione;
  - schema di ripartizione delle spese;

- budget delle attività;
- ogni altra attività ricompresa sotto l'egida Startup Valley, nonché ogni altra azione, funzione, impegno e destinazione di risorse funzionali alla realizzazione delle finalità di cui al presente accordo.

#### **Articolo 4 - Programmi "Bootstrap" e "Validation"**

1. Al fine di offrire un'unica proposta territoriale dedicata a neo-imprenditori o aspiranti imprenditori, le Parti convengono in merito all'opportunità di attivare e promuovere i programmi condivisi e congiunti "Bootstrap" e "Validation".
2. Le Parti convengono che i programmi congiunti, ai sensi del precedente comma 1, attivati, promossi e proposti dalle Parti con il brand "Trentino Startup Valley" abbiano una durata indicativa di 12 mesi, di cui i primi 4 mesi di fase "Bootstrap" ed i successivi 8 mesi di fase "Validation". Le Parti congiuntamente potranno concordare di rivedere le durate di tali fasi per meglio adeguarle alle necessità che si evidenziasse in corso d'opera, senza dover modificare il presente accordo.
3. Le Parti convengono che l'accesso a neo-imprenditori o aspiranti imprenditori ai programmi, di cui al precedente comma 1, sia regolamentato tramite la pubblicazione di appositi bandi, i cui criteri di partecipazione e selezione saranno individuati di comune accordo tra le Parti. La redazione dei "Bandi Bootstrap & Validation" (di seguito "Bandi B&V") per accedere alle diverse fasi sarà un'attività svolta congiuntamente da HIT e da Trentino Sviluppo, così come le eventuali rettifiche necessarie alle riedizioni dei bandi per le successive sessioni. Tali bandi saranno firmati e promossi congiuntamente dalle Parti. Essi avranno periodicità tendenzialmente annuale, fatte salve verifiche sull'affluenza ai programmi in corso d'opera che suggeriscano di estendere l'intervallo tra due sessioni.
4. Le Parti convengono che una o più apposite Commissioni di Valutazione congiunte e paritetiche (anche avvalendosi di esperti esterni), saranno istituite e definite come meglio specificato nel successivo articolo 6, nonché all'interno dei bandi dove saranno definite attività, obiettivi e metodi delle stesse Commissioni.

#### **Articolo 5 – Eventuale Programma di accelerazione "Go to market"**

1. Al fine di offrire un'unica proposta territoriale dedicata a imprenditori con idee ad alta potenzialità, le Parti convengono l'opportunità di valutare l'avvio di un eventuale programma di accelerazione gestito da Trentino Sviluppo denominato "Go to market", che si ponga l'obiettivo di consentire a nuove iniziative imprenditoriali ad alto potenziale di usufruire del supporto avanzato di advisor esterni e/o temporary manager, al fine di raggiungere uno specifico obiettivo di crescita concordato a priori. Tale programma "Go to market" sarà realizzato su misura per le startup ammesse a detta fase, a seguito di adeguati incontri di verifica finalizzati a far emergere le criticità da affrontare e risolvere, per permettere all'iniziativa di raggiungere lo specifico obiettivo prefissato.
2. Le Parti convengono che l'accesso ai suddetti programmi di accelerazione, di cui al precedente comma 1, sia consentito a neo-imprenditori iscritti al Registro delle Imprese le cui iniziative ottengano il giudizio positivo da parte della Commissione di Valutazione, come meglio specificato nel successivo articolo 6, che valuterà la candidabilità dell'iniziativa e la congruità della richiesta di supporto sulla base di determinati criteri definiti tramite apposito "Bando Go-To-Market" (di seguito "Bando GTM") il cui contenuto sarà stabilito di concerto tra le Parti.
3. L'eventuale redazione del "Bando GTM" – visto anche il focus dedicato a startup consolidate – sarà un'attività promossa e organizzata da Trentino Sviluppo, con il supporto di HIT per la fase di promozione del bando. Le Parti convengono che tale programma possa avere una durata complessiva variabile, legata alle esigenze dell'iniziativa imprenditoriale e comunque fino ad un massimo di 24 mesi.

#### **Articolo 6 - Commissione di Valutazione**

1. Le Parti convengono che, nell'ambito del Progetto Trentino Startup Valley, sia costituita una Commissione di Valutazione – nominata con decisione del Comitato di cui all'Art. 3 – composta da 3 o 5 membri avvalendosi di risorse interne e esterne.
2. I compiti, obiettivi e metodi di lavoro della Commissione di Valutazione sono definiti in dettaglio nei rispettivi Bandi B&V e GTM.

### Articolo 7 – Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede al fine di realizzare le finalità del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a dare ampia promozione e visibilità al Progetto Trentino Startup Valley, alle varie fasi ed ai relativi bandi di accesso. In particolare, si conviene che sia onere di Trentino Sviluppo la gestione e il mantenimento del sito internet dedicato e l'attivazione di account dedicati sui principali social networks, a cui verrà poi dato pieno ed autonomo accesso anche a HIT, nelle more della creazione di un database congiunto sulle attività svolte verso i team imprenditoriali e le startup territoriali.
3. Le Parti convengono di mettere a disposizione – in conformità alla propria mission istituzionale – le adeguate risorse umane interne, al fine di sviluppare ed attivare i programmi congiunti definiti dalle Parti e consentire la realizzazione di detti progetti con l'adeguato supporto tecnico-operativo.
4. Con specifico riferimento al tutoraggio previsto nelle fasi di "Bootstrap" e "Validation", denominato "Coaching, le iniziative ammesse a tali programmi congiunti riceveranno il supporto di un coach, scelto fra quelli messi a disposizione dalle Parti, di esperienza commisurata al fabbisogno, fatta salva la possibilità di avvalersi di coach/mentori esterni laddove utile e necessario.
5. Le Parti concordano che Trentino Sviluppo si assuma l'impegno:
  - a. a rendere disponibili i Bandi B&V e GTM tramite apposita piattaforma web riportante i rispettivi loghi e che permetta l'adesione agli stessi, laddove necessari;
  - b. alla gestione amministrativa connessa ai programmi di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento alla raccolta candidature, gestione dei contratti con le iniziative selezionate e relative spese: a questo riguardo si specifica che i contratti relativi ai programmi previsti all'interno del progetto Trentino Startup Valley saranno sottoscritti dalle iniziative imprenditoriali con entrambe le Parti, ma che solo Trentino Sviluppo avrà diritto ad incassare il corrispettivo dovuto dalle iniziative stesse;
  - c. alla gestione amministrativa delle attività aggiuntive previste durante la fase "Validation", quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali servizi di consulenza esterna, formazione, tutoraggio avanzato, per le iniziative imprenditoriali che si saranno distinte per qualità e potenzialità di successo nelle fasi stesse, sulla base dei criteri previsti dal bando, fatto salvo il parere positivo del coach di riferimento;
  - d. all'erogazione dei premi, secondo le modalità descritte nei bandi.
6. Le Parti concordano che HIT si impegni:
  - a. Nella progettazione e gestione operativa congiunta dei programmi "Bootstrap" e "Validation" di cui ai precedenti articoli, con particolare riferimento alla messa a disposizione di personale interno alla Fondazione per le funzioni di mentor e/o coach dei team imprenditoriali partecipanti ai diversi programmi e con una connessione con il mondo della ricerca;
  - b. Le Parti danno atto che l'implementazione del piano di promozione e comunicazione, coerentemente con quanto previsto dal Comitato di Gestione, sarà preventivamente concordata tra le Parti.

### Articolo 8 – Impegni finanziari

1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle finalità del presente accordo, preventivamente concordate in sede di definizione dei programmi e dei rispettivi budget di spesa, eventualmente anche attraverso adeguate sponsorship esterne. La scelta degli sponsor privati eventualmente coinvolti dovrà essere condivisa.

2. Le Parti concordano che, pur se anticipate da una di esse, le spese connesse alle prime due fasi del Progetto Trentino Startup Valley – qualora preventivamente approvate da entrambe le Parti – sono di norma ripartite in egual misura tra le medesime. Le spese di cui sopra possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti:

- a) spese per incarichi a docenti esterni per le attività di formazione previste dal programma "Bootstrap", non coperte da personale interno delle Parti;
- b) spese per incarichi a consulenti esterni in tutte le fasi dei programmi previsti dal Progetto Trentino Startup Valley;
- c) spese per eventuali soggetti esterni nominati all'interno della Commissione di Valutazione;
- d) spese direttamente connesse ad eventi previsti dalle Parti all'interno dei programmi del Progetto Trentino Startup Valley, ivi compresi gli eventi di lancio, i demo day, gli eventi di selezione e premiazione, gli eventi di presentazione al pubblico delle startup; sono escluse le spese connesse ad eventi di mera promozione del Progetto Trentino Startup Valley, decise di comune accordo.

Le Parti potranno definire per iscritto una diversa percentuale di ripartizione delle spese di cui al presente punto.

Le Parti danno atto che le procedure di approvvigionamento per tutte le spese sostenute rispetteranno i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e proporzionalità nell'iter di affidamento così come previsto dalla normativa vigente.

3. Ad esclusione di quanto indicato nei precedenti punti, l'adempimento delle attività previste dal presente Accordo è da considerarsi a titolo gratuito, nessuna pretesa economica potrà pertanto essere richiesta da una Parte all'altra.

4. Resta inteso che eventuali ulteriori costi non preventivamente concordati che dovessero emergere in conseguenza all'esecuzione del presente Accordo restino a carico della Parte che li ha generati, in ragione dei propri impegni.

### **Articolo 9 – Durata. Rinnovo. Recesso**

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 24 (ventiquattro) mesi.

2. Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 12 (dodici) mesi, salvo che una delle Parti comunichi all'altra parte l'intenzione contraria a mezzo PEC con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di scadenza.

3. Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal presente Accordo, anche in corso di esecuzione, con un preavviso di 6 (sei) mesi, da inviarsi a mezzo PEC.

### **Articolo 10 – Comunicazioni**

1. Qualunque comunicazione tra le Parti connessa al presente Accordo dovrà essere effettuata in forma scritta, via PEC, ai seguenti indirizzi:

**Trentino Sviluppo:**


Via Fortunato Zeni 8 Rovereto - Trento

Alla c.a. della Direzione Generale

P.E.C.: [segreteria@pec.trentinosviluppo.it](mailto:segreteria@pec.trentinosviluppo.it)

**HIT:**

Piazza Mancini nr. 17, Trento (TN)



Alla c.a. Direzione

P.E.C.: hubinnovazione@pec.it

2. Qualsiasi modifica agli indirizzi suindicati dovrà essere comunicata con P.E.C. all'altra Parte e sarà efficace dalla data della sua ricezione.

### **Articolo 11 - Foro Competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento all'attuazione od all'interpretazione del presente Accordo, le Parti eleggono espressamente quale foro competente, unico ed esclusivo, quello di Trento.

### **Articolo 12 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Còdice Etico e Codice di Comportamento**

1. HIT, con la firma del presente Accordo, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo, pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale ([http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società\\_Trasparente/SocietàTrasparente/Società\\_Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Trasparente.aspx)) e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

2. Trentino Sviluppo, con la firma del presente Accordo, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da HIT, pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (<https://trasparenza.trentinoinnovation.eu/ita/Disposizioni-general/Piano-Triennale-per-la-Prevenzione-della-Corruzione-e-della-Trasparenza>) e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di prestare reciprocamente il proprio consenso a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi al presente contratto e nel rispetto delle norme vigenti.

### **Articolo 14 - Disposizioni finali**

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti a pena di nullità.
2. Qualora una o più disposizioni, o parte di esse, del presente Accordo risultino nulle, invalide o inefficaci, tali previsioni saranno prive di effetti senza inficiare la validità e l'efficacia delle altre clausole.
3. Il presente Accordo non è cedibile, in tutto o in parte, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si applicano le norme del Codice Civile e le eventuali leggi in materia.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola del presente Accordo è stato oggetto di apposita negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime e, pertanto, riconoscono che ad esso non si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 1341 e 1342 c.c

Letto, approvato e sottoscritto.

**TRENTINO SVILUPPO S.p.A.**

Paolo Pretti, Direttore Generale  


**FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE  
TRENTINO**

Andrea Sartori, Direttore Operativo

